Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **27 GIUGNO 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza Del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **I.F.O.A. "Istituto Formazione Operatori Aziendali"**, finalizzato all'accesso al trattamento di **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11.(Legge di Stabilità 2012)**

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, il consulente Bruno Bertocchi con delega
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Alfredo Magnifico con delega
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.
- Per le REGIONI LOMBARDIA, TOSCANA, EMILIA ROMAGNA e PUGLIA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante. Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento anche da parte della REGIONE LOMBARDIA e della REGIONE PUGLIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alle citate Regioni dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

- La I.F.O.A. (Istituto Formazione Operatori Aziendali), con sede legale a Reggio Emilia, e che svolge attività di ente di formazione con CCNL del settore terziario, in considerazione della sensibile riduzione della propria attività, conseguente alla difficile situazione di mercato dovuta alla contrazione dei finanziamenti pubblici e privati, nonché degli investimenti destinati ad attività formative, chiede la concessione dello strumento della CIG in deroga per l'intero organico aziendale, ossia 83 lavoratori e 2 dirigenti (questi ultimi esclusi dall'intervento di integrazione salariale).
- Con Nota del 31/05/12 (Prot.12272)) l'azienda ha richiesto un incontro in sede ministeriale al fine della sottoscrizione di accordo per la concessione di Cig in deroga, e, pertanto, il Ministero, con nota del13/06/12 (Prot. 13155) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- in esito al citato incontro, le Parti si sono date atto, in seguito anche all'accordo sottoscritto in data 06/06/12, che la situazione di difficoltà determinata dalla previsione di riduzione dei ricavi aziendali, conseguente alla difficile realtà di mercato, presenta una contrazione dei finanziamenti pubblici e privati degli investimenti destinati alle attività formative.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, per la durata di **6 mesi** a decorrere dal **18/06/12** e sino al **17/12/12**, con riguardo ad un numero massimo di n. **83 lavoratori**,(che rappresentano l'intero organico aziendale, esclusi i 2 dirigenti) come da specifica che segue:

 - Regione Emilia Romagna: n° lavoratori **68** di cui n° 42 full-time e n° 26 part-time, con una percentuale media oraria di lavoro del del **73%**
 - Regione Toscana: n° **3** lavoratori full-time

- Regione Lombardia: n° 4 lavoratori di cui n° 3 full-time e n° 1 part-time al 70,00%

- Regione Puglia: n° 8 lavoratori di cui n° 6 full-time e n° 2 part-time all'87,50%

2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in CIG, a rotazione verticale, con una **riduzione massima dell'orario di lavoro del 20%**, tenuto conto della fungibilità delle mansioni e compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative e produttive delle varie sedi operative.
3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 33, co. 22, L. n. 183/2011, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
4. Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, a livello territoriale, per monitorare l'effettivo utilizzo dell' ammortizzatore sociale.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni Toscane ed Emilia Romagna e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

I.F.O.A.-Istituto Formazione Operatori Aziendali",

LE OO.SS.

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI